

# **Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)**

**Modifica del 26 giugno 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

*Art. 18*

*Abrogato*

II

L'allegato 1 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.

26 giugno 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 916.121.10

*Allegato I*  
(art. 1 e 2)

---

Organizzazione del mercato	Designazione della merce
Voce di tariffa	

---

**Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta**

...

2009.                    *Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi  
non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta  
di zuccheri o di altri dolcificanti:*

– succhi di mela:

– – d'un valore Brix non eccedente 20:

– – – in recipienti di capacità eccedente 3 l

2009.7111/7119

– – – in recipienti di capacità non eccedente 3 l

2009.7121/7129

– – altri

2009.7910/7990

...

---